

TUTELAx l'Impresa

Contratto di assicurazione *di tutela legale e perdite pecuniarie*

Il contratto è redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico Ania – Associazioni consumatori – Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari.

Il presente Set informativo, contenente il DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale Danni), il DIP aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo Danni) e le condizioni di assicurazione comprensive del glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione di Tutela Legale e di Perdite Pecuniarie

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Tutela Legale Spa

iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169

Prodotto: TUTELAx l'Impresa

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

TUTELAx l'Impresa è un contratto di assicurazione di tutela legale che offre assistenza e rimborso delle spese legali, peritali e processuali per la difesa di interessi e di diritti delle imprese assicurate e delle persone che ne fanno parte. Il prodotto può, altresì, prevedere il riconoscimento di indennità a favore delle imprese qualora subiscano perdite economiche nell'ambito dello svolgimento della propria attività nei casi previsti.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione garantisce:

- ✓ assistenza per la risoluzione amichevole delle controversie
- ✓ rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute dagli assicurati in sede stragiudiziale e giudiziale
- ✓ indennizzi per le perdite economiche

La polizza opera in ambito penale e garantisce assistenza e rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per difendersi dall'accusa di aver commesso un reato (difesa penale), per ricorrere avverso un provvedimento di sequestro di beni aziendali o per le attività investigative.

Al fine di ottenere il risarcimento di danni subiti ovvero per difendersi da richieste di risarcimento avanzate da terzi, dietro pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile estendere la copertura assicurativa in ambito civile alle vertenze:

- derivanti da fatto illecito (responsabilità civile extracontrattuale)
- originate da contratti stipulati dagli assicurati (responsabilità civile contrattuale).

È possibile altresì estendere la copertura assicurativa alla vita privata (per le ditte individuali), a specifiche procedure e consulenze in caso di crisi d'impresa, alla circolazione stradale, ai ricorsi contro provvedimenti amministrativi e ai procedimenti promossi davanti al Garante per la protezione dei dati personali.

È possibile estendere la copertura assicurativa per ottenere:

- il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a un corso presso un'autoscuola o altro ente autorizzato finalizzato al recupero dei punti della patente o al sostenimento di un nuovo esame di idoneità tecnica, oltre che per il traino
- una diaria per la sospensione della patente di guida

Altre coperture di tutela legale e perdite pecuniarie sono attivabili per: EVENTI NATURALI, ORGANI APICALI e MANAGER.

La somma massima a disposizione per ogni vertenza (massimale per sinistro) è di € 20.000. Si possono scegliere massimali più elevati, di € 30.000, € 40.000, € 50.000 e € 75.000, dietro pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera per vertenze:

- ✗ derivanti da fatto doloso degli assicurati
- ✗ conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate o impiego/detenzione di sostanze radioattive
- ✗ relative a proprietà o uso di natanti, imbarcazioni a motore, e aeromobili
- ✗ tra soci e/o amministratori e fra l'Azienda e i suoi amministratori
- ✗ in materia di proprietà industriale, brevetti, marchi, diritto d'autore, concorrenza sleale
- ✗ aventi ad oggetto comportamenti antisindacali, licenziamenti collettivi o provvedimenti dovuti a riduzione, trasformazione o cessazione di attività
- ✗ riguardanti l'ambito medico-sanitario
- ✗ relative ad azioni di sfratto promosse dall'Assicurato
- ✗ derivanti da investimenti in titoli non regolamentati, derivati, hedge fund o strumenti finanziari strutturati
- ✗ connesse a fusioni, modifiche o trasformazioni societarie



Ci sono limiti di copertura?

La copertura è esclusa e nessun indennizzo è dovuto agli assicurati per le controversie:

- ! aventi un valore in lite inferiore ad € 350
- ! contro Tutela Legale Spa

La polizza non copre il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie prestate con la presente assicurazione operano per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di:

- fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- pagare alla Compagnia il premio dovuto e le rate di premio successive alla prima;
- comunicare, nel corso del contratto, ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, sei tenuto:

- ad avvisare tempestivamente e per iscritto l'intermediario cui è assegnata la polizza oppure direttamente la Compagnia
- a far pervenire alla Compagnia, anche successivamente alla denuncia, ogni notizia e copia di ogni documento utile alla sua trattazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Il pagamento è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili, con maggiorazione del premio rispettivamente del 4%, 5%, 6% e 7%. In ogni caso, l'importo è dovuto per intero anche se frazionato. Il premio può essere pagato all'intermediario cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Compagnia con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente (in contanti, solo se il premio è inferiore ad € 750,00).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione dura 1 anno e decorre dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto di assicurazione o del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza e, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente per 1 anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la Polizza:

- **alla scadenza annuale**, inviando, almeno 30 giorni prima, una lettera raccomandata a/r alla direzione della Compagnia in Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano oppure una PEC all'indirizzo direzione@pec.tutelalegalespa484.it
- **in corso d'anno** dopo la denuncia di un sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto della copertura comunicato per iscritto, con un preavviso minimo di 30 giorni, utilizzando le stesse modalità.

Assicurazione di Tutela Legale e di Perdite Pecuniarie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: TUTELAx l'Impresa (ed. 04/2026)

Il DIP aggiuntivo Danni è aggiornato al 29.04.2026

Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Tutela Legale Spa Corso di Porta Nuova, n. civico 34; CAP 20121; città Milano; tel. +39 02 89600700; sito internet: www.tutelalegale.it; e-mail: info@tutelalegale.it; PEC: direzione@pec.tutelalegalespa484.it.

La Società è iscritta all'Albo delle imprese assicurative n. 1.00169 (IVASS – Albi). La Compagnia è soggetta al controllo dell'IVASS. In base all'ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Tutela Legale Spa è pari a € 11,189 milioni, di cui € 2,500 milioni di capitale sociale e € 8,689 milioni di riserve patrimoniali e di utili riportati. Il valore dell'indice di solvibilità SCR (Solvency Capital Requirement) è 204,1%, il valore dell'indice di solvibilità MCR (Minimum Capital Requirement) è 345,6%. Tali indicatori rappresentano il rapporto tra gli elementi patrimoniali della Società e i requisiti di solvibilità richiesti dalla normativa. I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2025). Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a € 4.722.383, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a € 2.700.000. I fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR sono pari a € 9.638.170, quelli a copertura dell'MCR sono pari a € 9.331.221. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) di Tutela Legale S.p.A. è disponibile sul sito internet dell'impresa alla seguente pagina: <https://www.tutelalegale.it/i-nostri-numeril>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ATTIVITÀ D'IMPRESA – IMPRESA E VITA PRIVATA	Questa garanzia opera nell'ambito dell'attività d'impresa e della vita privata per vertenze originate da un fatto illecito (responsabilità extracontrattuale).
ATTIVITÀ D'IMPRESA CIVILE EXTRACONTRATTUALE	Questa garanzia opera in ambito civile per vertenze di natura extracontrattuale e consente all'Assicurato di far valere i propri diritti, nei seguenti casi: - agire per ottenere il risarcimento del danno subito - difendersi da richieste di risarcimento avanzate da terzi nei suoi confronti. Se opzionata, si aggiunge alla garanzia ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE.
CIVILE CONTRATTUALE	Questa garanzia opera in ambito civile per vertenze originate da contratti stipulati dagli assicurati (responsabilità contrattuale). Consente all'Assicurato di far valere i propri diritti, nei seguenti casi: - controversie relative alla proprietà o locazione degli immobili - controversie individuali di lavoro - controversie con altre Imprese Assicurative - controversie con Enti e Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali - controversie con fornitori relative all'acquisto di beni e servizi - controversie con clienti relative a forniture di beni e servizi - recupero dei crediti - controversie di appalto e subappalto Se opzionata, si aggiunge alle coperture previste dalla combinazione delle garanzie ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE + ATTIVITÀ D'IMPRESA CIVILE EXTRACONTRATTUALE.
IN CONFORMITÀ	Questa garanzia opera nel caso in cui vengano contestate agli assicurati violazioni di disposizioni contenute nei seguenti Decreti Legislativi: - 81/2008 (Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro) - 152/2006 (Norme in materia ambientale - Tutela dell'Ambiente) - 193/2007 (Sicurezza Alimentare) - 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche) - 472/1997 (Sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie) - nonché nel Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La garanzia opera in ambito penale e civile e comprende altresì il ricorso contro provvedimenti o sanzioni amministrative riferiti ad una delle norme sopra richiamate. Sono inclusi i procedimenti promossi davanti al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Questa garanzia può essere acquistata singolarmente o, in alternativa, aggiunta a una, a due o a tutte e tre le garanzie precedentemente descritte (ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE, ATTIVITÀ D'IMPRESA CIVILE EXTRACONTRATTUALE, ATTIVITÀ D'IMPRESA CIVILE CONTRATTUALE).

SOSTEGNO IMPRESA	<p>Questa garanzia opera in ambito civile e amministrativo per le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa attivata dal contraente - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) contro provvedimenti di esclusione o mancata aggiudicazione di gare pubbliche - le controversie relative al recupero di crediti derivanti da forniture di beni o servizi effettuate dall'Assicurato - la consulenza per la definizione di piani di rientro con creditori in via stragiudiziale - la consulenza al contraente in relazione a procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa attivate da un suo debitore. <p>Questa garanzia non può essere acquistata singolarmente bensì aggiunta ad almeno ATTIVITÀ D'IMPRESA CONTRATTUALE.</p>
IN MOBILITÀ (tutela legale)	<p>Questa garanzia opera in ambito civile per fatti causati dalla circolazione stradale dei veicoli degli assicurati. In ambito civile, consente loro di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agire per ottenere il risarcimento di un danno subito per colpa di terzi - far valere i propri diritti derivanti da un contratto - ricorrere contro provvedimenti di ritiro, sospensione, revisione o revoca della patente di guida - ricorrere contro il provvedimento di sequestro del veicolo - ricorrere o opposizione a sanzioni amministrative comminate all'Assicurato <p>In ambito penale, consente agli assicurati di difendersi dall'accusa di aver commesso un reato. Il massimale previsto per la difesa penale in questo caso è raddoppiato. Questa garanzia può essere acquistata in aggiunta ad ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE o EVENTI NATURALI.</p>
IN MOBILITÀ (perdite pecuniarie)	<p>La garanzia opera anche per indennità autoscuola per decurtazione e azzeramento punti, Traino e Diaria. Questa garanzia può essere acquistata in aggiunta alla garanzia IN MOBILITÀ (tutela legale).</p>
EVENTI NATURALI	<p>Questa garanzia opera in ambito civile e consente all'Assicurato di far valere i propri diritti, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agire per ottenere il risarcimento del danno subito - difendersi da richieste di risarcimento avanzate da terzi nei suoi confronti - controversie con altre imprese assicurative relative alle polizze obbligatorie contro i danni catastrofali - controversie con Enti e Istituti previdenziali e sociali - controversie con fornitori, relative a beni o servizi funzionali all'attività dell'impresa - controversie contrattuali con clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate <p>In ambito amministrativo, consente agli assicurati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricorrere al TAR contro provvedimenti di diniego di contributi statali concessi a seguito di eventi naturali - ricorrere contro provvedimenti di sospensione dell'attività d'impresa <p>In ambito penale, consente agli assicurati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - difendersi dall'accusa di aver commesso un reato - ricorrere contro il sequestro di beni aziendali - svolgere attività investigative difensive in previsione dell'instaurazione di un procedimento penale <p>Opera anche per indennità da interruzione della fornitura elettrica, infortunio o malattia e incendio di beni aziendali che determinano il blocco dell'attività (Business interruption).</p> <p>Questa garanzia può essere acquistata in aggiunta ad ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE, oppure singolarmente.</p>
ORGANI APICALI	<p>Questa garanzia opera in ambito civile e consente all'Assicurato di far valere i propri diritti, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agire per ottenere il risarcimento del danno subito - difendersi da richieste di risarcimento avanzate da terzi nei suoi confronti <p>In ambito penale, consente agli assicurati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - difendersi dall'accusa di aver commesso un reato - svolgere attività investigative difensive in previsione dell'instaurazione di un procedimento penale <p>Opera anche per indennizzi per ripristino dell'immagine mediatica e per la rimozione di contenuti lesivi</p> <p>Questa garanzia può essere acquistata solo singolarmente.</p>
MANAGER	<p>Questa garanzia opera in ambito civile e consente all'Assicurato di far valere i propri diritti, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agire per ottenere il risarcimento del danno subito - difendersi da richieste di risarcimento avanzate da terzi nei suoi confronti <p>In ambito penale, consente agli assicurati di difendersi dall'accusa di aver commesso un reato</p> <p>Opera anche per indennità per ripristino dell'immagine mediatica e per la rimozione di contenuti lesivi</p> <p>Questa garanzia può essere acquistata solo singolarmente.</p>
IN CONTINUITÀ	<p>Questa garanzia opera per indennità per ripristino dell'immagine mediatica e per la rimozione di contenuti lesivi</p> <p>Opera anche per indennità da interruzione della fornitura elettrica, infortunio o malattia e incendio di beni aziendali che determinano il blocco dell'attività (Business interruption).</p> <p>Questa garanzia può essere acquistata in aggiunta ad almeno ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE.</p>
RETROATTIVITÀ PENALE	<p>Questa garanzia opera in ambito penale per estendere retroattivamente fino a 2 anni la copertura della difesa penale colposa a condizione che l'Assicurato non sia a conoscenza dei fatti che danno origine alla contestazione del reato al momento della stipula del contratto e che il sinistro inizi durante il periodo di validità dello stesso.</p> <p>Questa estensione di garanzia può essere acquistata in aggiunta ad ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p><u>TUTTE LA GARANZIE (salvo IN CONFORMITÀ)</u> – controversie in materia tributaria, fiscale o amministrativa, nonché ricorsi contro sanzioni amministrative</p> <p><u>TUTTE LA GARANZIE (salvo IN MOBILITÀ)</u> – controversie relative a proprietà o uso di veicoli a motore (salvo estensioni IN MOBILITÀ)</p> <p><u>TUTTE LA GARANZIE (salvo se attività d'impresa è agente immobiliare e simili o impresa costruttrice)</u> – controversie derivanti da contratti di agenzia, contratti di compravendita immobiliare, edificazione di immobili, leasing immobiliare, cessione o affitto d'azienda</p> <p><u>TUTTE LA GARANZIE (salvo acquisto dell'estensione IN MOBILITÀ o ATTIVITÀ D'IMPRESA CIVILE CONTRATTUALE)</u> – controversie di natura contrattuale o relative al recupero crediti</p> <p><u>IN MOBILITÀ</u> - non opera quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo, quando il veicolo non è assicurato con la polizza obbligatoria RC Auto o con la polizza di RC aziendale, quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione, qualora l'assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di incidente stradale, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate.</p>
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Nei **MODULI IN CUI PRESENTI**: il procedimento per **difesa per reati dolosi** deve concludersi con assoluzione, archiviazione o con la derubrificazione del reato. Nel caso di **difesa contro richieste di risarcimento avanzate da terzi**, la garanzia opera in presenza di una polizza RC in primo rischio, e, nel caso in cui l'Assicuratore non intervenga a difesa del comune assicurato, la polizza rimborsa le spese sostenute per la costituzione in giudizio, con diritto alla rivalsa. Se acquistata **MANAGER**, la garanzia riguarda solo le responsabilità di Amministratori e Sindaci per richieste di risarcimento ai sensi degli artt. 2392 e seguenti c.c. e opera entro il limite di € 5.000, per il 1° rischio, e di € 2.500, per la chiamata in causa.

ORGANI APICALI e MANAGER – l'indennità per il **ripristino dell'immagine mediatica** si attiva previa copertura del procedimento penale e opera per crisi reputazionale documentata, entro il limite di € 5.000 e per 1 solo caso annuo. L'indennizzo per la **rimozione contenuti lesivi** opera nel limite di € 2.000 per sinistro e 1 caso annuo, previa copertura del procedimento penale che sancisce il diritto all'oblio rafforzato.

Le **garanzie contrattuali** non operano per le controversie derivanti da contratti che, alla data di decorrenza della copertura assicurativa, risultino già risolti, rescissi o disdettati oppure per i quali sia già stata formalmente richiesta da uno dei contraenti la risoluzione, la rescissione o la disdetta. Nel caso di **controversie con Enti e Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali**, la garanzia non opera quando l'oggetto della contestazione sia l'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi e oneri. Nel recupero dei crediti, la garanzia opera solo in sede stragiudiziale e per 4 casi per anno assicurativo.

Nel caso di ricorsi contro sanzioni amministrative pecuniarie (IN CONFORMITÀ), la garanzia non opera se la somma ingiunta è inferiore ad € 1.000. L'indennità per il **ripristino dell'immagine mediatica** si attiva previa copertura del procedimento penale e opera per crisi reputazionale documentata, entro il limite di € 5.000 e per 1 solo caso annuo. L'indennizzo per la **rimozione contenuti lesivi** opera nel limite di € 2.000 per sinistro e 1 caso annuo, previa copertura del procedimento penale che sancisce il diritto all'oblio rafforzato.

SOSTEGNO IMPRESA - Per la **procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa (attiva)** il rimborso è per il compenso di 1 esperto indipendente nominato dalla CCAA e opera per 1 caso annuo, fino a € 10.000 per sinistro, per le procedure attivate almeno 12 mesi dopo la decorrenza della polizza, a condizione che i debiti oggetto della procedura siano tutti scaduti da almeno 180 giorni. Il **ricorso al TAR** opera, in accoglimento, per provvedimenti di esclusione o mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto, per assenza dei requisiti, per 1 caso annuo, con il limite di € 3.000 per sinistro. Il recupero crediti opera per la fase giudiziale (massimo 2 denunce/anno, in base all'opzione acquistata) e per massimo € 20.000, per prestazioni commissionate all'Assicurato ed eseguite dallo stesso almeno 180 giorni dopo la data di decorrenza della Polizza, e per crediti rappresentati da prova scritta. Opera se il debitore non sia fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale. Il **Piano di rientro credito** opera per sola fase stragiudiziale e se l'Assicurato non si trova in stato di fallimento o altra procedura concorsuale. I professionisti scelti per la consulenza sono incaricati dalla Società. Opera per 2 casi annui e con il limite di € 20.000 per sinistro, per debiti scaduti da almeno 180 giorni e rappresentati da prova scritta. Opera se il debitore non sia fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale. Non opera se il contraente attiva la Procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa. La **Procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa attivata dal debitore del contraente (passiva)** opera per crediti con fatture scadute da almeno 180 giorni successivi alla decorrenza della polizza, documentati da prova scritta, relativi a procedure attivate almeno 180 giorni dopo la decorrenza della polizza. Le consulenze sono fornite dalla Società o tramite professionisti incaricati, per massimo 2 casi all'anno, con limite di € 20.000 per sinistro. Le **indennità per blocco dell'attività** sono previste per **Interruzione della fornitura elettrica** di almeno 6 ore lavorative per cause indipendenti da condotte dell'Assicurato, per **Infortunio o malattia** di durata superiore a 45 giorni, e per **Incendio beni aziendali** e variano in base a diverse fasce di fatturato.

IN MOBILITÀ – la garanzia opera per eventi derivanti dalla circolazione stradale; il ricorso/opposizione contro sanzioni amministrative devono essere funzionali all'esercizio dell'azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di fatto illecito di terzi; il ricorso per il sequestro del veicolo si attiva in conseguenza di incidente stradale; l'indennità in caso di perdita punti patente è nel limite di € 1.000,00 (€ 4.000,00 per i CQC), se l'assicurato ha almeno 10 punti e la violazione al CdS comporta la perdita di almeno 4 punti; l'indennità in caso di azzeramento punti patente è nel limite di € 1.000,00 (€ 4.000,00 per i CQC), se l'assicurato ha almeno 10 punti e la violazione al CdS comporta la perdita totale dei punti; l'indennità in caso di traino del veicolo è nel limite di € 350 in caso di incidente stradale e di € 200 in caso di guasto; la diaria è giornaliera flat, fino ad € 4.500 (per le DITTE INDIVIDUALI) oppure variabile fino a 180 giorni (per le imprese in forma societaria). Per provvedimenti amministrativi irrogati a titolari di patente B rilasciata da meno di 3 anni, la diaria è ridotta del 50%. Se la patente di guida viene sospesa o ritirata per violazione dell'art. 142 o dell'art. 186 c.d.s. la diaria è ridotta del 50%. Per provvedimenti adottati da un'autorità estera la diaria è ridotta del 50%.

IN CONFORMITÀ – In caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001), il procedimento per la difesa in sede amministrativa deve concludersi con sentenza che accerti l'assenza di responsabilità. In caso di ricorsi avverso sanzioni amministrative comminate dalle autorità fiscali ex D. Lgs. 472/97, la garanzia opera solo in caso di accoglimento del ricorso o accertamento di colpa lieve.

EVENTI NATURALI – per ricorso al TAR per diniego contributi statali la garanzia opera solo in caso di accoglimento, entro il limite di € 3.000 per sinistro e se l'Assicurato ha la polizza obbligatoria CATNAT. Esclusi immobili con abusi edilizi. Le **indennità per blocco dell'attività** sono previste per **Interruzione della fornitura elettrica** di almeno 6 ore lavorative per cause indipendenti da condotte dell'Assicurato, per **Infortunio o malattia** di durata superiore a 45 giorni, e per **Incendio beni aziendali** e variano in base a diverse fasce di fatturato.

IN CONTINUITÀ – l'indennità per il **ripristino dell'immagine mediatica** si attiva previa copertura del procedimento penale e opera per crisi reputazionale documentata, entro il limite di € 5.000 e per 1 solo caso annuo. L'indennizzo per la **rimozione contenuti lesivi** opera nel limite di € 2.000 per sinistro e 1 caso annuo, previa copertura del procedimento penale che sancisce il diritto all'oblio rafforzato. Le **indennità per blocco dell'attività** sono previste per **Interruzione della fornitura elettrica** di almeno 6 ore lavorative per cause indipendenti da condotte dell'Assicurato, per **Infortunio o malattia** di durata superiore a 45 giorni, e per **Incendio beni aziendali** e variano in base a diverse fasce di fatturato.

RETROATTIVITÀ PENALE – l'estensione di garanzia opera per procedimenti di difesa penale colposa a condizione che l'Assicurato non sia a conoscenza dei fatti che danno origine alla contestazione del reato al momento della stipula del contratto e che il sinistro inizi durante il periodo di validità dello stesso.

Tutte le garanzie di natura civile contrattuale si attivano dopo 90 giorni dalla decorrenza della Polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche che svolgono attività d'impresa in forma societaria o individuale.



Quali costi devo sostenere?

Per la distribuzione di questo prodotto, la Compagnia riconosce agli intermediari

- una provvigione media pari al 30,00% del premio imponibile pagato dal contraente.
- Non sono previsti ulteriori costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Tutela Legale Spa Funzione Reclami Corso di Porta Nuova, 34 – 20121 MILANO Fax +39 02 89600719 E-mail: reclami@tutelalegale.it.</p> <p>I reclami sono trattati dalla funzione aziendale sopra indicata. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere sospeso per un tempo massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie se il reclamo si riferisce a comportamenti degli Agenti, o loro dipendenti o collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti o collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario che provvederà a gestirli. Sarà cura della Compagnia trasmetterli all'intermediario interessato (dandone contestuale notizia al reclamante), qualora pervengano direttamente alla Compagnia.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	<p>È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, a seconda della materia e dei limiti di valore della controversia, in alternativa alla Mediazione o alla Negoziazione Assistita, presentando ricorso tramite il portale disponibile sul sito www.arbitroassicurativo.org, dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alla presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.</p>
Mediazione	<p>È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di disaccordo tra Assicurato e Compagnia in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione di un sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le Parti, ad un arbitro designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro deciderà secondo equità. L'Assicurato e la Compagnia contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>I premi versati non danno diritto a detrazione fiscale ai sensi della normativa vigente. L'imposta sulle assicurazioni è applicata secondo le aliquote previste per il Ramo 16 e 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanzie non legate alla circolazione stradale: 21,25% (Ramo 17) - Garanzie legate alla circolazione stradale: 12,50% (Ramo 17) - Garanzie non legate alla circolazione stradale: 21,25% (Ramo 16) - Garanzie legate alla circolazione stradale: 13,50% (Ramo 16) <p>Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione, salvo diverse disposizioni dell'Autorità fiscale.</p>
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Qualora il cliente sia stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile al seguente link https://www.tutelalegale.it/procedura-oblio-oncologico/.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

INDICE

OGGETTO DEL CONTRATTO – Sezione tutela legale [SEMPRE PRESENTE]	4
Art. 1 Qual è lo scopo del contratto	4
Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto	4
Art. 3 Quali spese vengono rimborsate	4
SOGGETTI E CASI ASSICURATI – Sezione tutela legale [SEMPRE PRESENTE]	4
Art. 4 Chi è Assicurato	4
Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso	5
ESCLUSIONI E LIMITI – Sezione tutela legale	11
Art. 6 Massimali	11
Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto	11
VALIDITÀ DELLA COPERTURA – Sezione tutela legale [SEMPRE PRESENTE]	12
Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia	12
Art. 9 Dove vale l'assicurazione	13
OGGETTO DEL CONTRATTO – Sezione perdite pecuniarie [SE PRESENTI GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE]	14
Art. 1 Qual è lo scopo del contratto	14
Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto	14
Art. 3 Quali spese vengono rimborsate	14
SOGGETTI E CASI ASSICURATI – Sezione perdite pecuniarie [SE PRESENTI PERDITE PECUNIARIE]	14
Art. 4 Chi è assicurato	14
Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso	15
ESCLUSIONI E LIMITI – Sezione perdite pecuniarie [SE PRESENTE, in tutto o in parte in base all'acquisto dei moduli]	18
Art. 6 Massimali	18
Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto	18
Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia	19
Art. 9 Dove vale l'assicurazione	19
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – Per sezione tutela legale e perdite pecuniarie	19
Art. 10 Denuncia del sinistro	19
Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro - Sezione tutela legale	19
Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale - Sezione tutela legale	19
Art. 13 Incarico ad altri professionisti - Sezione tutela legale	20
Art. 14 Rimborso delle spese - Sezione tutela legale	20
Art. 15 Revoca e rinuncia del legale - Sezione tutela legale	20
Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società – Arbitrato	20
Art. 17 Termine del rimborso	20
Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico - Sezione tutela legale	20
NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO	20
Art. 19 Pagamento dell'assicurazione	20
Art. 20 Regolazione del premio	21
Art. 21 Altre assicurazioni	21
Art. 22 Rinnovo tacito	21
Art. 23 Recesso	21
Art. 24 Risoluzione anticipata	21
Art. 25 Prescrizione	21
Art. 26 Indicizzazione ISTAT	21
Art. 27 Oneri fiscali	22
Art. 28 Modifiche dell'assicurazione	22
Art. 29 Rinvio alle norme di legge	22

 **GLOSSARIO**

ARBITRATO: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.

AVARIA: malfunzionamento o guasto meccanico, elettrico o elettronico al veicolo indipendente da qualsiasi fattore esterno allo stesso e che rende impossibile la prosecuzione della marcia.

CARENZA: periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia diviene concretamente efficace.

CONTRAENTE: soggetto che stipula l'assicurazione.

CONTRIBUTO UNIFICATO: somma che la Parte che intende avviare un giudizio deve pagare all'Erario. Il legislatore stabilisce i casi di esonero e l'importo che varia in relazione al valore della causa ed all'organo competente a giudicare.

CONTROPARTE: la parte avversaria in una controversia.

CONTROVERSIA CONTRATTUALE: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

DIARIA: somma di denaro dovuta a titolo di indennità giornaliera.

DISDETTA: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

EVENTO NATURALE: frane, alluvioni, inondazioni, esondazioni, sismi, mareggiate, maree, maremoti, penetrazione di acqua marina, variazioni della falda freatica, umidità, stillicidi, trasudamenti, infiltrazioni e allagamenti (comprese le c.d. "bombe d'acqua"), eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine.

INCIDENTE STRADALE: evento involontario e accidentale che, coinvolgendo veicoli, persone o animali, turba e/o interrompe la regolare circolazione stradale e dal quale possono derivare danni a persone, animali o cose.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili che hanno come conseguenza una invalidità o la morte dell'Assicurato.

LEGALE DOMICILIATARIO: legale indicato dall'avvocato incaricato della gestione della pratica per lo svolgimento delle attività di cancelleria e sostituzione di udienza.

MALATTIA: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato che non dipenda da infortunio, malformazione o difetto fisico.

MASSIMALE: massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia.

PARTI: il contraente e la Società.

PIANO DI RIENTRO: accordo stragiudiziale tra debitore e creditore volto a stabilire modalità, importi e scadenze per il rimborso graduale dei debiti.

POLIZZA: documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: somma dovuta dal contraente alla Società.

PROCEDURE ALTERNATIVE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - ADR (Alternative Dispute Resolution): insieme di procedure alternative al ricorso al giudice ordinario, finalizzate alla risoluzione di controversie in modo più rapido, economico e informale.

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA: rimedio volontario e stragiudiziale finalizzato al risanamento di una condizione di difficoltà economica e finanziaria dell'azienda, previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

REATO: comportamento illecito che viola norme penali. Le fattispecie di reato previste dal Codice Penale o da altre leggi si suddividono in delitti e contravvenzioni in base alla pena prevista dalla legge. I delitti si differenziano in base all'elemento psicologico alla base del comportamento (doloso o colposo, da cui le definizioni di "REATO DOLOSO" o "REATO COLPOSO" – vedi le rispettive voci).

REATO COLPOSO: reato commesso senza intenzione, ma per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi; deve essere espressamente qualificato come colposo dalla legge e formalmente contestato come tale dall'Autorità Giudiziaria.

REATO CONTINUATO: si configura quando un soggetto, attraverso più azioni o omissioni, commette in tempi diversi più violazioni della stessa disposizione di legge o di diverse disposizioni di legge, tutte espressione di un unico disegno criminoso.

REATO CONTRAVVENZIONALE: tipo di reato punito, indipendentemente dall'intento del soggetto, con arresto o ammenda.

REATO DOLOSO: reato commesso con l'intenzione e la volontà di realizzare l'illecito. Tutti i delitti sono dolosi, tranne quelli espressamente qualificati dalla legge come colposi.

RECESSO: manifestazione di volontà con cui una delle Parti di un contratto decide di estinguere i propri obblighi, annullando l'accordo.

REGOLAZIONE PREMIO: forma di conguaglio prevista da un'apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio non è calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (soggetti, veicoli assicurati, fatturato, attività a rischio, etc.). Il premio viene regolato ogni anno in base alla variazione di tali elementi.

RISCHI NOMINATI: rischi specificamente indicati e definiti nel contratto di assicurazione, per i quali l'assicuratore si impegna a fornire copertura. L'assicuratore non è obbligato a risarcire danni derivanti da eventi che non rientrano tra i rischi espressamente menzionati nel contratto.

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: decisione giuridica che diventa definitiva e irrevocabile, poiché i termini per presentare appello o altre impugnazioni sono scaduti, oppure sono stati già esperiti tutti i possibili ricorsi. Su questi stessi fatti, nessun altro giudice può emettere una nuova sentenza.

SINISTRO: evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolge l'Assicurato. Per la sezione Perdite Pecuniarie consiste nel pregiudizio economico subito dall'Assicurato.

SOCIETÀ: l'impresa assicurativa Tutela Legale Spa o Tutela Legale.

SPESE DI GIUSTIZIA: compensi e indennità spettanti a soggetti terzi rispetto alle Parti, coinvolti in un procedimento legale, come consulenti tecnici, testimoni e altri, e vengono liquidati direttamente dal giudice (è il giudice che ne definisce l'importo).

SPESE DI SOCCOMBENZA: sono le spese che devono essere pagate dalla parte che perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice, con sentenza, stabilisce se e in che misura queste spese devono essere addebitate alla parte soccombente.

STRAGIUDIZIALE: qualsiasi attività volta a prevenire, gestire o risolvere una controversia senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Include le Procedure Alternative di Risoluzione delle Controversie (vedi voce ADR).

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.

VALORE IN LITE: determinazione del valore della controversia.

Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), sono evidenziati **"in grassetto"** i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e/o del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse. In *corsivo* sono indicati termini o espressioni il cui significato è definito nel glossario.

OGGETTO DEL CONTRATTO – Sezione tutela legale [SEMPRE PRESENTE]

Art. 1 Qual è lo scopo del contratto

La Società protegge i diritti degli *Assicurati* coinvolti in controversie legali, fornendo assistenza e rimborsando le spese sostenute, fino al **massimale** indicato in *Polizza*, in base ai casi e alle condizioni stabilite nel contratto.

Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto

La Società difende i diritti degli *Assicurati* sia nella fase *stragiudiziale*, impegnandosi nella risoluzione della controversia in via amichevole evitando il ricorso al giudice, sia nella fase giudiziale, qualora necessaria. In entrambe le fasi, la copertura garantisce il rimborso delle spese indicate nell'Art. 3 (“*Quali spese vengono rimborsate*”).

Art. 3 Quali spese vengono rimborsate

Sono oggetto di rimborso:

1. le spese legali relative all'attività svolta dall'avvocato in favore dell'*Assicurato*, comprese quelle dell'eventuale *legale domiciliatario* e quelle dovute alla *controparte* in caso di soccombenza o di *transazione*;
2. le spese processuali, vale a dire il *contributo unificato*, la registrazione di atti giudiziari, e le *spese di giustizia* nel processo penale;
3. le spese peritali e investigative riferite all'attività svolta da consulenti o periti nominati dall'*Assicurato* o dal giudice;
4. le spese relative a *procedure alternative di risoluzione delle controversie*.

I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni “*Soggetti e casi assicurati*”, “*Cosa fare in caso di sinistro*” ed “*Esclusioni e limitazioni*”.

SOGGETTI E CASI ASSICURATI – Sezione tutela legale [SEMPRE PRESENTE]

Art. 4 Chi è Assicurato

Ai sensi del presente contratto, per la garanzia *ATTIVITÀ D'IMPRESA*, sono considerati *Assicurati*:

- il *contraente*, nelle persone dei legali rappresentanti;
- i legali rappresentanti;
- i dipendenti del *contraente* e i lavoratori parasubordinati regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
- i lavoratori somministrati;
- i membri del Collegio Sindacale;
- i membri dell'Organismo di Vigilanza;
- i membri del Consiglio di Amministrazione che non hanno poteri esecutivi;
- i soci lavoratori;
- nelle imprese familiari (art. 230 bis del Codice Civile), i familiari che collaborano con il titolare dell'Impresa.

Per la garanzia *IN MOBILITÀ (VEICOLO)*:

- i veicoli a motore di proprietà del *contraente* indicati in *Polizza*, compresi i veicoli a noleggio o in leasing;
- i conducenti autorizzati dei veicoli a motore indicati in *Polizza* di proprietà della Persona Giuridica *contraente*, compresi i veicoli a noleggio o in leasing;
- i terzi trasportati sui veicoli assicurati.

Per la garanzia *IN MOBILITÀ (INTERO PARCO)*:

- i veicoli a motore di proprietà del *contraente* indicati in *Polizza*, compresi i veicoli a noleggio o in leasing;
- i conducenti autorizzati dei veicoli di proprietà del *contraente*, compresi i veicoli a noleggio o in leasing;
- i terzi trasportati sui veicoli assicurati.

Il *contraente* dichiara di assicurare l'intero parco veicoli di sua proprietà, la cui consistenza numerica è specificata in *Polizza*. Le Parti ne prendono atto e la Società si riserva il diritto di eseguire verifiche presso il *contraente* per accertare la reale consistenza del parco veicoli.

[SE PRESENTE *IN CONFORMITÀ*, ANCHE STAND ALONE]

Ai sensi del presente contratto, per la garanzia *IN CONFORMITÀ*, sono considerati *Assicurati*:

- i legali rappresentanti, i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro preposti e/o responsabili per l'attuazione delle attività previste dal D. Lgs. 81/08, D. Lgs. 193/07, D. Lgs. 152/06, e loro normative pregresse in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente;
- il Titolare, i Responsabili del trattamento dei dati personali e gli Incaricati, nell'esercizio delle funzioni previste dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

[SE PRESENTE *ORGANI APICALI*, SOLO STAND ALONE]

Ai sensi del presente contratto, per la garanzia *ORGANI APICALI* sono considerati *Assicurati*, nello svolgimento delle loro attività istituzionali per conto del *contraente*:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale.

[SE PRESENTE *MANAGER*, SOLO STAND ALONE]

Ai sensi del presente contratto, con la garanzia *MANAGER* sono considerati *Assicurati*, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento delle mansioni attribuite dal *contraente*:

- i dipendenti del *contraente* con livello di dirigente (o altro livello equipollente a norma del contratto collettivo nazionale di settore);
- i dipendenti del *contraente* con livello di quadro (o altro livello equipollente a norma del contratto collettivo nazionale di settore).

[SE PRESENTE *EVENTI NATURALI*, ANCHE STAND ALONE]

Ai sensi del presente contratto, con la garanzia *EVENTI NATURALI*, sono considerati *Assicurati*:

- il *contraente*, nelle persone dei legali rappresentanti;
- i legali rappresentanti;
- i dipendenti del *contraente* e i lavoratori parasubordinati regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
- i lavoratori somministrati;
- nelle imprese familiari (art. 230 bis del Codice Civile), i familiari che collaborano con il titolare dell'Impresa.

Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso

ATTIVITÀ D'IMPRESA

Il presente contratto è a *rischi nominati* e opera, nell'ambito dell'attività d'impresa, a tutela degli *Assicurati* per violazioni di legge o per lesioni di diritti, esclusivamente per eventi riconducibili ai seguenti casi:

ATTIVITÀ D'IMPRESA – IMPRESA E VITA PRIVATA

Il presente contratto è a *rischi nominati* e opera nell'ambito dell'attività d'impresa e della vita privata, a tutela degli *Assicurati* per violazioni di legge o per lesioni di diritti, unicamente in relazione alle seguenti fattispecie: [PRESENTE SE ACQUISTATO MODULO “IMPRESA E VITA PRIVATA” dalla SOLA DITTA INDIVIDUALE]

con la garanzia *ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE*,

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi o contravvenzionali*;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. **Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:**
 - a. con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis del Codice di Penale),
 - b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),
 - c. con la derubricazione del titolo di reato da *doloso a colposo*.

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;

3. il ricorso avverso il provvedimento di sequestro penale di beni aziendali, compresi gli immobili;
4. le attività investigative ex art. 391 novies c.p.p. svolte per l'eventualità che si instauri un procedimento penale. La garanzia opera **qualora tali attività investigative si riferiscano a fatti che siano avvenuti durante il periodo di validità della Polizza.**

Con la garanzia *ATTIVITÀ D'IMPRESA CIVILE EXTRACONTRATTUALE*, [solo con *ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE*]

5. l'azione in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'*Assicurato* per fatto illecito di terzi, o la costituzione di parte civile nel processo penale;
6. la difesa dell'*Assicurato* in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata esclusivamente **nel caso in cui l'evento occorso sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante, ed interviene alle seguenti condizioni:**
 - dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile;
 - nel caso in cui, in presenza di un evento coperto dalla polizza di Responsabilità Civile prestata da un'impresa assicurativa, quest'ultima non assista con un proprio legale l'*Assicurato*, la *Società* presta assistenza *stragiudiziale* finalizzata all'attivazione della polizza di Responsabilità Civile e garantisce il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicurativa. Per queste ultime spese, l'*Assicurato* cederà alla *Società* il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa.

Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di un'esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di evento, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio.

L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza e al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

Con la garanzia *ATTIVITÀ D'IMPRESA CIVILE CONTRATTUALE* [solo con *ATTIVITÀ D'IMPRESA CIVILE EXTRACONTRATTUALE*]

7. le controversie relative alla proprietà o alla locazione degli immobili nei quali il *contraente* svolge l'attività;
8. le controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
9. le controversie con altre imprese assicurative relative a contratti assicurativi stipulati dal *contraente*;

10. le controversie con Enti e Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, **con esclusione delle controversie relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi e oneri**;
11. le controversie contrattuali con i fornitori relative all'acquisto di beni o prestazioni di servizi commissionati dal *contraente*. **La garanzia si applica esclusivamente alla fornitura di beni e prestazioni di servizi funzionali all'esercizio dell'attività del contraente**;
12. le controversie contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate del *contraente*;
13. le controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti relativi a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'*Assicurato*. **Tale garanzia opera esclusivamente in sede stragiudiziale e solo se il debitore non sia in stato di fallimento o sottoposto ad altra procedura concorsuale. In tali casi la Società, in via esclusiva, esperirà, in proprio o avvalendosi dell'opera di professionisti da essa stessa individuati, ogni azione utile per la risoluzione bonaria delle controversie nella fase stragiudiziale. Non verrà effettuato rimborso di spese sostenute nell'eventuale fase giudiziale successiva alle iniziative promosse dalla Società in sede stragiudiziale, né di quelle eventualmente riferite ad attività svolte in sede stragiudiziale da altri professionisti non incaricati dalla Società. La garanzia è operante con il limite di 4 denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia opera per forniture commissionate all'*Assicurato* ed eseguite almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia e per crediti rappresentati da prova scritta a norma dell'art. 634 del Codice di Procedura Civile.**
14. le controversie relative a contratti di appalto o di subappalto.

Garanzie aggiuntive [SE PRESENTI]

SOSTEGNO IMPRESA [in aggiunta facoltativa, se presente almeno ATTIVITÀ D'IMPRESA CONTRATTUALE]

15. l'attivazione della *procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa*. In tali casi la Società provvede **esclusivamente al rimborso delle spese relative al compenso dell'esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La garanzia è operante per 1 caso per anno assicurativo e con il limite di € 10.000,00 (diecimila/00) per sinistro. La copertura si applica esclusivamente alle procedure attivate dal contraente almeno 12 mesi dopo la data di decorrenza della presente Polizza a condizione che i debiti oggetto della procedura siano tutti scaduti da almeno 180 giorni successivi alla decorrenza della presente Polizza**;
16. il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) avverso provvedimenti amministrativi di esclusione o mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto, per assenza dei requisiti patrimoniali del *contraente*. **Tale garanzia è operante per 1 caso per anno assicurativo, con il limite di € 3.000,00 (tremila/00) per sinistro e solo in caso di accoglimento del ricorso**;
17. le controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti relativi a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'*Assicurato*. **Tale garanzia è operante anche in sede giudiziale a condizione che il debitore non sia in stato di fallimento o sottoposto ad altra procedura concorsuale. In tali casi la Società prevede il rimborso delle spese sostenute in sede giudiziale per le eventuali attività svolte da professionisti individuati dall'*Assicurato*. La garanzia è operante con il limite di 2 denunce per ciascun anno assicurativo e fino ad un massimo di € 20.000,00 (ventimila/00) per sinistro. La garanzia si applica esclusivamente a crediti relativi a forniture commissionate all'*Assicurato* ed eseguite almeno 180 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia, purché i crediti siano rappresentati da prova scritta a norma dell'art. 634 del Codice di Procedura Civile**;
18. la consulenza finalizzata alla definizione di un piano di rientro con un creditore del *contraente*. **La presente garanzia opera esclusivamente in sede stragiudiziale a condizione che l'*Assicurato* non si trovi in stato di fallimento o sottoposto ad altra procedura concorsuale. In tali casi la Società, in via esclusiva, esperirà, in proprio o avvalendosi di professionisti da essa stessa individuati, ogni azione utile per concordare con il creditore un piano di rientro. Non è previsto alcun rimborso di spese sostenute in eventuale fase giudiziale successiva, né per attività stragiudiziali affidate a professionisti non incaricati dalla Società. La garanzia è operante con il limite di 2 casi per anno assicurativo e con il limite di € 20.000,00 (ventimila/00) per sinistro. La copertura si applica a debiti scaduti da almeno 180 giorni successivi alla data di decorrenza della presente Polizza e rappresentati da prova scritta a norma dell'articolo 634 del Codice di Procedura Civile. La presente garanzia non si applica nel caso in cui il contraente abbia attivato o intenda attivare la *procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa***;
19. la consulenza prestata al *contraente* nell'ambito della *procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa* attivata da un suo debitore. **Tale consulenza verrà prestata dalla Società, in proprio o avvalendosi dell'opera di professionisti da essa stessa individuati. Non è previsto alcun rimborso di spese sostenute in eventuale fase giudiziale successiva, né per attività stragiudiziali affidate a professionisti non incaricati dalla Società. La garanzia è operante con il limite di 2 casi per anno assicurativo e con il limite di € 20.000,00 (ventimila/00) per sinistro. La copertura si applica a crediti per i quali il termine di pagamento delle fatture insolte sia scaduto da almeno 180 giorni successivi alla data di decorrenza della presente Polizza e rappresentati da prova scritta a norma dell'articolo 634 del Codice di Procedura Civile. La garanzia opera in relazione a procedure di composizione negoziata della crisi attivate dal debitore almeno 180 giorni dopo la data di decorrenza della Polizza.**

IN MOBILITÀ [in aggiunta facoltativa, se presente almeno ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE, ORGANI APICALI, MANAGER, IN CONFORMITÀ, IN CONTINUITÀ o EVENTI NATURALI, con opzioni di massimale fino a € 50.000,00]

Il rimborso degli oneri previsti nel precedente Art. 3 ("Quali spese vengono rimborsate") è prestato anche **nell'ambito della circolazione stradale**, a tutela dei diritti degli *Assicurati* per violazioni di legge o per lesioni di diritti, esclusivamente in relazione alle seguenti fattispecie:

20. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'*Assicurato* (alla persona o alle cose) a seguito di fatto illecito di terzi derivante da eventi riconducibili alla circolazione stradale;

21. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi*;
22. il ricorso contro il provvedimento di ritiro, sospensione, revisione o revoca della patente derivante da eventi riconducibili alla circolazione stradale;
23. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato **in seguito ad incidente stradale**;
24. il ricorso o l'opposizione alle sanzioni amministrative comminate all'*Assicurato*. **La garanzia opera solo nel caso in cui il ricorso o l'opposizione siano funzionali all'esercizio dell'azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti subito seguito di fatto illecito di terzi**;
25. le controversie contrattuali relative ai veicoli assicurati.

IN CONFORMITÀ [presente stand alone, oppure se presente almeno ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE]

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 ("Quali spese vengono rimborsate"), operano, nei casi originati da contestazione d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti stabiliti dai seguenti testi normativi:

- **D. Lgs. 81/08 - Sicurezza sul luogo di lavoro**
- **D. Lgs. 193/07 - Sicurezza alimentare**
- **D. Lgs. 152/06 - Tutela dell'ambiente**
- **Reg. UE 2016/679 - Tutela della privacy**

Questi oneri si applicano limitatamente alle seguenti fattispecie:

26. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi* o *contravvenzionali*;
27. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. **Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:**
 - a. **con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis del Codice di Penale),**
 - b. **con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),**
 - c. **con la derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo.****La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;**
28. l'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nei seguenti Decreti Legislativi e Regolamenti: **D. Lgs. 81/08 e normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; D. Lgs. 193/07 e nella normativa vigente in materia di sicurezza alimentare; D. Lgs. 152/06 e nella normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti; Reg. UE 2016/679 e nella normativa vigente in materia di privacy.** Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative **a condizione che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività indicata in Polizza;**
29. la difesa dell'*Assicurato* in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata esclusivamente **nel caso in cui l'evento occorso sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante, ed interviene alle seguenti condizioni:**
 - **dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile;**
 - **nel caso in cui, in presenza di un evento coperto dalla polizza di Responsabilità Civile prestata da un'impresa assicurativa, quest'ultima non assista con un proprio legale l'Assicurato, la Società provvederà a prestare assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile e garantisce il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicurativa.**
Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa.
Tutte le spese sostenute per attività svolte successivamente alla costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al precedente alinea).**Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile fattispecie di evento, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile;**
30. il ricorso avverso il provvedimento di sequestro penale di beni aziendali, compresi gli immobili;
31. le attività investigative ex art. 391 novies c.p.p. svolte per l'eventualità che si instauri un procedimento penale. La garanzia opera **qualora tali attività investigative si riferiscano a fatti che siano avvenuti durante il periodo di validità della Polizza;**
32. i procedimenti di competenza del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 ("Quali spese vengono rimborsate"), operano, inoltre, nell'ambito del D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa, limitatamente alle seguenti fattispecie:

33. la difesa in sede penale dei soggetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/01. **In caso di procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:**

- a. con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis del Codice di Penale),
- b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),
- c. con la derubricazione del titolo di reato da *doloso* a *colposo*.

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;

34. la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D. Lgs. 231/01. Fermo restando l'obbligo di denunciare il *sinistro* nel momento in cui hanno notizia dell'avvio del procedimento, la garanzia opera esclusivamente qualora il procedimento si concluda con una *sentenza passata in giudicato* che accerti l'assenza di responsabilità del *contraente*. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, oppure in caso di estinzione del reato.

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 ("Quali spese vengono rimborsate") operano, nell'ambito del D. Lgs. 472/97 in materia di riforma fiscale e tributaria, limitatamente alla seguente fattispecie:

35. procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche. La garanzia si intende prestata al *contraente* che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta. **Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso dell'Assicurato.**

- *Il D. Lgs. 81/08 è la principale normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, al fine di prevenire i rischi e tutelare la salute dei lavoratori.*
- *Il D. Lgs. 193/07 è la normativa italiana che riguarda la sicurezza alimentare che recepisce la normativa europea in materia di igiene dei prodotti alimentari. Il Decreto stabilisce i principi fondamentali per garantire che i prodotti alimentari immessi sul mercato siano sicuri per il consumo umano e non pongano rischi per la salute.*
- *Il D. Lgs. 152/06, noto anche come **Testo Unico Ambientale**, è il decreto legislativo che disciplina la tutela dell'ambiente. È uno dei principali riferimenti normativi per la protezione dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, e raccoglie e coordina le leggi in materia di inquinamento, gestione dei rifiuti, acque, aria, suolo e risorse naturali.*
- *Il Regolamento (UE) 2016/679, noto anche come **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)**, è una normativa dell'Unione Europea che mira a rafforzare e unificare la protezione dei dati personali all'interno dei Paesi membri. Il GDPR è entrato in vigore il 25 maggio 2018 e ha un impatto diretto su tutte le organizzazioni che trattano dati personali dei cittadini dell'Unione Europea, indipendentemente dalla loro posizione geografica.*
- *Il D. Lgs. 231/01 è il Decreto Legislativo che introduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre entità collettive, in relazione a determinati reati commessi nel loro interesse o per loro conto. Questo decreto ha istituito un sistema di responsabilità diretta delle aziende e delle organizzazioni per i reati commessi dai loro dipendenti, dirigenti o collaboratori nell'esercizio delle attività aziendali.*
- *Il D. Lgs. 472/97 è la normativa che stabilisce la disciplina delle sanzioni amministrative tributarie italiane e regola le violazioni in materia fiscale e tributaria. Questo decreto disciplina la responsabilità e le sanzioni per le violazioni delle norme tributarie, introducendo principi fondamentali in materia di irrogazione delle sanzioni fiscali e delle modalità per la loro applicazione.*

EVENTI NATURALI [presente stand alone, oppure, in aggiunta facoltativa, se presente almeno ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE, con massimale fisso a € 40.000,00]

Il presente contratto è a *rischi nominati* e opera, nell'ambito dell'attività d'impresa, a tutela degli Assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti, conseguenti ad *eventi naturali* verificatisi durante il periodo di validità della *Polizza*, esclusivamente per fatti riconducibili ai seguenti casi:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati *colposi* o *contravvenzionali*;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati *dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:
 - a. con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis del Codice di Penale),
 - b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),
 - c. con la derubricazione del titolo di reato da *doloso* a *colposo*.

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.

3. il ricorso avverso il provvedimento di sequestro penale di beni aziendali, compresi gli immobili;
4. le attività investigative ex art. 391 novies c.p.p. svolte per l'eventualità che si instauri un procedimento penale. La garanzia opera **qualora tali attività investigative si riferiscano a fatti che siano avvenuti durante il periodo di validità della Polizza**;
5. l'azione in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi, o la costituzione di parte civile nel processo penale;

6. la difesa dell'*Assicurato* in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata esclusivamente **nel caso in cui l'evento occorso sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante, ed interviene alle seguenti condizioni:**
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile;
 - nel caso in cui, in presenza di un evento coperto dalla polizza di Responsabilità Civile prestata da un'impresa assicurativa, quest'ultima non assista con un proprio legale l'*Assicurato*, la Società presta assistenza *stragiudiziale* finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile e garantisce il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicurativa. Per queste ultime spese, l'*Assicurato* cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa.
- Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di un'esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di evento, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio.
- L'*Assicurato* è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza e al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio;**
7. il ricorso al TAR avverso provvedimenti amministrativi di diniego di contributi economici erogati dallo Stato in conseguenza di *eventi naturali*. Tale garanzia opera con il limite di € 3.000,00 (tremila/00) per *sinistro* e solo a condizione che l'*Assicurato* sia titolare di una polizza obbligatoria per *eventi naturali* riconducibile al Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, e solo qualora il ricorso venga accolto;
8. il ricorso contro provvedimenti di sospensione dell'attività d'impresa adottati dall'Autorità giudiziaria;
9. le controversie con altre imprese assicurative relative alle polizze obbligatorie ai sensi del Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, stipulate dal *contraente* contro i danni catastrofali;
10. le controversie con Enti e Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, con esclusione delle controversie relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi e oneri;
11. le controversie contrattuali con i fornitori relative all'acquisto di beni o prestazioni di servizi commissionati dall'*Azienda contraente*. La garanzia si applica esclusivamente alla fornitura di beni e prestazioni di servizi funzionali all'esercizio dell'attività del *contraente*;
12. le controversie contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *contraente*.

ORGANI APICALI [SE PRESENTE, SOLO STAND ALONE]

ATTIVITÀ D'IMPRESA

Il presente contratto è a *rischi nominati* e opera, nell'ambito dell'attività d'impresa, a tutela degli *Assicurati* per violazioni di legge o per lesioni di diritti, esclusivamente per eventi riconducibili ai seguenti casi:

13. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi* o *contravvenzionali*;
14. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:
- a. con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis del Codice di Penale),
 - b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),
 - c. con la derubricazione del titolo di reato da *doloso* a *colposo*.
- La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
15. le attività investigative ex art. 391 novies c.p.p. svolte per l'eventualità che si instauri un procedimento penale. La garanzia opera **qualora tali attività investigative si riferiscano a fatti che siano avvenuti durante il periodo di validità della Polizza;**
16. l'azione in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'*Assicurato* per fatto illecito di terzi, o la costituzione di parte civile nel processo penale;
17. la difesa dell'*Assicurato* in sede civile da pretese risarcitorie di danni avanzate da terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393bis, 2394, 2395 e 2407 del Codice Civile. Tale garanzia è prestata esclusivamente **nel caso in cui l'evento occorso sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante, ed interviene alle seguenti condizioni:**
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile;
 - nel caso in cui, in presenza di un evento coperto dalla polizza di Responsabilità Civile prestata da un'impresa assicurativa, quest'ultima non assista con un proprio legale l'*Assicurato*, la Società presta assistenza *stragiudiziale* finalizzata all'attivazione della polizza di Responsabilità Civile e garantisce il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicurativa, entro il limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per *sinistro*. Per queste ultime spese, l'*Assicurato* cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa.

Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di un'esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di evento, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, **la presente garanzia opera a primo rischio, entro il limite di € 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro.**

L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza e al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

MANAGER [SE PRESENTE, ACQUISTABILE SOLO STAND ALONE]

Il presente contratto è a rischi nominati e opera, nell'ambito dell'attività d'impresa, a tutela degli Assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti, esclusivamente per eventi riconducibili ai seguenti casi:

18. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi o contravvenzionali*;
19. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. **Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:**
 - a. con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis del Codice di Penale),
 - b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),
 - c. con la derubricazione del titolo di reato da *doloso a colposo*.

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.

20. l'azione in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi, o la costituzione di parte civile nel processo penale;
21. la difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata esclusivamente **nel caso in cui l'evento occorso sia oggetto di copertura da parte di una polizza aziendale di Responsabilità Civile regolarmente operante, ed interviene alle seguenti condizioni:**
 - dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile;
 - nel caso in cui, in presenza di un evento coperto dalla polizza aziendale di Responsabilità Civile prestata da un'impresa assicurativa, quest'ultima non assista con un proprio legale l'Assicurato, la Società presta assistenza *stragiudiziale* finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile e garantisce il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicurativa. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa.

Nel caso in cui la polizza aziendale di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di un'esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di *sinistro*, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio.

L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza aziendale e al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

RETROATTIVITÀ PENALE [in aggiunta facoltativa, se presente almeno ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE, ORGANI APICALI O MANAGER]

22. **Nell'ambito della difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi o contravvenzionali, il rimborso degli oneri previsti all'Art. 3 ("Quali spese vengono rimborsate") è prestato alle seguenti condizioni: anche nel caso in cui i reati contestati all'Assicurato si collochino temporalmente fino a 1 anno precedente [se 1 anno, oppure] 2 anni precedenti [se 2 anni] alla stipula della presente Polizza, a condizione che l'Assicurato non sia a conoscenza dei fatti che danno origine a tali contestazioni al momento della stipula del contratto e che il sinistro inizi durante il periodo di validità dello stesso.**

GARANZIA	AMBITO	CONTENUTI PRINCIPALI	NOTE/CONDIZIONI
ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE	Penale	Tutela per procedimenti penali connessi all'attività d'impresa	Garanzia base Massimali: € 20.000 / € 30.000 / € 40.000 / € 50.000 / € 75.000
ATTIVITÀ D'IMPRESA CIVILE EXTRACONTRATTUALE	Civile (extracontrattuale)	- Agire per danni subiti da terzi - Difendersi da richieste di risarcimento	Opzionale Si attiva in aggiunta alla garanzia ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE
ATTIVITÀ D'IMPRESA CIVILE CONTRATTUALE	Civile (contrattuale)	Controversie relative a: • Proprietà/Locazione immobili • Contratti di lavoro • Altre polizze assicurative • Enti previdenziali • Fornitori • Clienti - Recupero crediti • Appalto e Subappalto	Opzionale Si attiva dopo ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE + ATTIVITÀ D'IMPRESA CIVILE EXTRACONTRATTUALE

IN CONFORMITÀ	Penale + Civile	Riguarda violazioni di disposizioni contenute in: <ul style="list-style-type: none"> • D. Lgs. 81/08 • D. Lgs. 152/06 • D. Lgs. 193/07 • D. Lgs. 231/01 • D. Lgs. 472/97 • Reg. UE 679/16 (GDPR) - Include procedimenti davanti al Garante Privacy 	Acquistabile da sola o insieme a ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE, ATTIVITÀ D'IMPRESA CIVILE EXTRACONTRATTUALE e/o ATTIVITÀ D'IMPRESA CONTRATTUALE
IN MOBILITÀ	Penale + Civile (circolazione veicoli)	- Risarcimento danni da terzi - Difesa per reati connessi alla guida - Ricorsi contro sospensione patente/sequestro veicolo - Contenziosi contrattuali legati alla circolazione	Solo in abbinamento ad almeno una delle garanzie principali (ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE, ATTIVITÀ D'IMPRESA EXTRACONTRATTUALE e/o ATTIVITÀ D'IMPRESA CONTRATTUALE) Massimali: € 10.000 / € 20.000 / € 30.000 / € 40.000 / € 50.000 / € 75.000

ESCLUSIONI E LIMITI – Sezione tutela legale

Art. 6 Massimali

In relazione ad ogni *sinistro*, è previsto il rimborso delle spese indicate all'Art. 3 (“*Quali spese vengono rimborsate*”), fino all'importo del *massimale* indicato in *Polizza*, al netto di eventuali franchigie.

In caso di difesa in sede penale, limitatamente ai procedimenti per *reati colposi* che siano conseguenza diretta di un *incidente stradale*, la garanzia opera con un *massimale* raddoppiato rispetto a quello indicato in *Polizza*. La presente estensione del *massimale* opera solo in presenza della garanzia **IN MOBILITÀ**.

Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto

ESCLUSIONI OPERANTI PER TUTTI I MODULI E GARANZIE [SEMPRE PRESENTI]

L'assicurazione non è prestata per le controversie:

- derivanti da fatto *doloso* dell'*Assicurato*;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, scioperi o serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5 (“*In quali casi è previsto il rimborso*”));
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa (fatto salvo quanto previsto dalla garanzia **IN CONFORMITÀ**, se presente);
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti o imbarcazioni munite di motore o di aeromobili;
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore; [NO SE PRESENTE IN MOBILITÀ]
- derivanti da contratti di agenzia con o senza mandato di esclusiva;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale;
- in materia di concorrenza sleale;
- aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
- derivanti da licenziamento o altri provvedimenti adottati dal *contraente* a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- di natura contrattuale (questa esclusione non opera se presente garanzia **IN MOBILITÀ, ATTIVITÀ D'IMPRESA CIVILE CONTRATTUALE, EVENTI NATURALI**);
- relative al recupero crediti (questa esclusione non opera se presente garanzia **ATTIVITÀ D'IMPRESA CIVILE CONTRATTUALE**);
- aventi ad oggetto rapporti tra soci e tra soci e amministratori;
- derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altra modalità di acquisto di beni immobili. Tale esclusione non opera nel caso in cui la compravendita immobiliare sia oggetto dell'attività d'impresa indicata nella visura camerale;
- derivanti dall'edificazione di nuovi immobili. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'edificazione di nuovi immobili sia oggetto dell'attività d'impresa indicata nella visura camerale;
- riguardanti l'ambito medico o sanitario;
- riguardanti azioni di sfratto promosse dall'*Assicurato*;
- derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;

- derivanti da fusioni, modifiche o trasformazioni societarie;
- derivanti da contratti di leasing immobiliare, cessione o affitto d'azienda (o suo ramo);
- aventi valore *in lite inferiore* a € 350,00 (trecentocinquanta/100);
- aventi ad oggetto multe, ammende o sanzioni;
- contro la Società.

ESCLUSIONI OPERANTI SOLO IN PRESENZA DELLA GARANZIA IN MOBILITÀ

L'assicurazione non opera inoltre:

- quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo secondo le disposizioni in vigore;
- quando il veicolo non risulta assicurato con la polizza obbligatoria di Responsabilità Civile Auto;
- quando il veicolo non risulta assicurato con la polizza di Responsabilità civile aziendale;
- quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- qualora l'Assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di *incidente stradale*, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate.

ESCLUSIONI OPERANTI SOLO IN PRESENZA DEL MODULO EVENTI NATURALI

L'assicurazione non è prestata per le controversie relative a beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza dalle autorizzazioni previste oppure gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

ESCLUSIONI OPERANTI SOLO IN PRESENZA DELLA GARANZIA ORGANI APICALI

L'assicurazione non opera inoltre per controversie:

- derivanti da richieste di risarcimento per responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di legge, o di regole dettate dallo Statuto Sociale, dall'Assemblea dei Soci o dall'Organo Amministrativo della Società controllante;
- conseguenti a richieste di risarcimento per danni a persone e per i danneggiamenti a cose, compresi lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di denaro, di titoli di credito o di titoli al portatore;
- conseguenti ad esercizio, da parte degli Assicurati di attività professionale, servizi o consulenze rese a terzi, a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alle attività del *contraente*;
- relative a perdite patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento che siano direttamente o indirettamente correlate a fatti, atti, circostanze o procedure di cui l'Assicurato era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere, prima della data di effetto della presente Polizza.

Si precisa inoltre che:

- è previsto il rimborso delle spese relative all'intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per ogni grado di giudizio;
- è previsto il rimborso delle spese relative all'intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per area di competenza;
- si esclude il rimborso di spese relative ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli Assicurati senza il preventivo benestare della Società;
- si esclude il rimborso di spese relative ad accertamenti tecnici preventivi promossi ai sensi dell'art. 696 c.p.c.;
- si esclude il rimborso di spese relative alla redazione e deposito di atti di denuncia - querela;
- in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del *contraente*; [NON PRESENTE IN CASO DI ORGANI APICALI O MANAGER]
- in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per *sinistri* originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente Polizza o la cui rescissione, risoluzione o *disdetta* sia già stata chiesta da uno dei contraenti.

VALIDITÀ DELLA COPERTURA – Sezione tutela legale [SEMPRE PRESENTE]

Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia

Il presente contratto opera per *sinistri* che iniziano durante il periodo di validità della Polizza e sono conseguenti a fatti (violazioni di legge o lesioni di diritti anche solo presunte o contestate) accaduti durante il periodo di validità della Polizza stessa. Il rimborso degli oneri previsti all'Art. 3 ("Quali spese vengono rimborsate") è prestato a tutela dei diritti dell'Assicurato anche nel caso in cui i reati contestati all'Assicurato si collochino temporalmente fino a 1 anno precedente [se 1 anno, oppure] 2 anni precedenti [se 2 anni] alla stipula della presente Polizza, a condizione che l'Assicurato non sia a conoscenza dei fatti che danno origine a tali contestazioni al momento della stipula del contratto e che il *sinistro* inizi durante il periodo di validità dello stesso. [SE PRESENTE RETROATTIVITÀ]

Se il fatto che origina il *sinistro* si protrae attraverso più violazioni successive, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione.

Per le eventuali controversie contrattuali, il presente contratto non opera se l'inadempimento (anche solo presunto o contestato) che le origina si verifica nei primi 90 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. Tuttavia, tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, una copertura analoga

prestata da altra Compagnia e limitatamente alle prestazioni previste in entrambi i contratti. **In caso di sinistro, l'Assicurato è obbligato a fornire copia delle condizioni di assicurazione e della polizza stipulata con il precedente assicuratore.**

Il presente contratto segue, senza soluzione di continuità, qualora esistenti, le precedenti polizze stipulate dall'Assicurato con altre compagnie assicurative, aventi lo stesso rischio assicurato della presente Polizza. **La garanzia prestata dalla presente Polizza si estende anche ai sinistri originati da fatti o atti accaduti o posti in essere durante il periodo di validità della polizza precedente, soltanto a condizione che ricorrano le circostanze di seguito indicate:**

- l'Assicurato abbia provveduto a denunciare il sinistro al precedente assicuratore nei medesimi termini in cui è successivamente denunciato alla Società;**
- il precedente assicuratore abbia respinto il sinistro unicamente perché, pur accaduto durante la vigenza della polizza con essa stipulata, denunciato oltre il termine previsto per la denuncia dei sinistri successivamente alla cessazione del contratto assicurativo;**
- non sia stata contestata l'operatività della garanzia dal precedente assicuratore per il ritardato o mancato pagamento del premio.**

L'Assicurato è tenuto a fornire ampia prova documentale degli scambi di comunicazioni intercorsi con il precedente assicuratore.

In caso di sinistro, pertanto, l'Assicurato si impegna a fornire la documentazione intercorsa con il precedente assicuratore.

Linea Temporale di Operatività del Sinistro

La seguente linea temporale illustra le condizioni di operatività del sinistro in base alla posizione del fatto e del sinistro rispetto alla copertura assicurativa.

T -2 anni	T -1 anno	Inizio copertura	T +30 giorni	T +90 giorni	T +6 mesi	T+1 anno	Fine copertura
		Fatto generatore	Sinistro – Procedimento penale o controversia extracontrattuale				<input checked="" type="checkbox"/> C'è copertura perché Sinistro e Fatto generatore avvengono durante il periodo di validità della copertura
					Fatto generatore	Sinistro – Procedura di composizione negoziale della crisi	<input checked="" type="checkbox"/> C'è copertura perché i debiti sono scaduti dopo la carenza di 180 giorni e la procedura è stata attivata dopo il periodo di carenza di 1 anno
	Fatto generatore		Sinistro – Procedimento penale o controversia extracontrattuale				<input checked="" type="checkbox"/> Non c'è copertura perché il fatto generatore avviene in un periodo antecedente l'inizio della copertura
		Fatto generatore	Sinistro – controversie contrattuali				<input checked="" type="checkbox"/> Non c'è copertura perché l'inadempimento contrattuale avviene in periodo di carenza della Polizza
				Fatto generatore	Sinistro – controversie contrattuali		<input checked="" type="checkbox"/> C'è copertura perché l'inadempimento contrattuale avviene dopo che il periodo di carenza di copertura è terminato
		Fatto generatore	Sinistro - controversie contrattuali				<input checked="" type="checkbox"/> C'è copertura esclusivamente nel caso in cui il presente contratto sostituisce, senza soluzione di continuità, una copertura analoga prestata da altra Compagnia

Legenda:

Sinistro coperto se rispettate le condizioni.

Sinistro non coperto (violazione del periodo di carenza o fatto fuori dai limiti temporali).

Art. 9 Dove vale l'assicurazione

Il presente contratto opera per sinistri originati da violazioni di legge o lesioni di diritti (anche solo presunte o contestate) che si sono verificate in Europa. Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.



OGGETTO DEL CONTRATTO – Sezione perdite pecuniarie [SE PRESENTI GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE]

Art. 1 Qual è lo scopo del contratto

La Società tiene indenni gli Assicurati fino all'importo del **massimale** dalle perdite economiche subite **in relazione ai casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.**

Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto

La Società corrisponde agli Assicurati un importo a titolo di *indennizzo* anche parziale della perdita economica subita.

Art. 3 Quali spese vengono rimborsate

IN MOBILITÀ [in aggiunta facoltativa, se presente almeno **ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE, ORGANI APICALI, MANAGER, IN CONFORMITÀ, IN CONTINUITÀ o EVENTI NATURALI**]

Sono oggetto di rimborso:

1. le spese sostenute per la partecipazione ad un corso presso un'Autoscuola o altro Ente autorizzato al fine di ottenere il recupero di punti persi sulla patente di guida degli Assicurati; [solo se presente PERDITE PECUNIARIE MOBILITÀ]
2. una *diaria* per ogni giorno di sospensione della patente di guida degli Assicurati; [con *DIARIA*]
3. le spese sostenute per il recupero e per il trasferimento del veicolo; [solo se presente PERDITE PECUNIARIE *IN MOBILITÀ*]

IN CONTINUITÀ [in aggiunta facoltativa, se presente almeno **ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE**]

Sono oggetto di rimborso le spese sostenute:

1. per il compenso di un team di professionisti specializzati per il ripristino dell'immagine mediatica;
2. per il compenso di un team di professionisti specializzati per la rimozione di contenuti lesivi presenti sul web;

e le perdite economiche subite dall'Assicurato, in seguito a:

3. interruzione della fornitura elettrica per più di 6 ore;
4. infortunio o malattia del legale rappresentante o del dirigente;
5. incendio ai beni aziendali.

EVENTI NATURALI [presente stand alone, oppure, in aggiunta facoltativa, se presente almeno **ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE**]

Sono oggetto di rimborso le perdite economiche subite dall'Assicurato, in seguito a:

1. interruzione della fornitura elettrica per più di 6 ore;
2. infortunio o malattia del legale rappresentante o dirigente;
3. incendio o *evento naturale*.

ORGANI APICALI [presente **SOLO stand alone**]

Sono oggetto di rimborso le spese sostenute:

1. per il compenso di un team di professionisti specializzati per il ripristino dell'immagine mediatica;
2. per il compenso di un team di professionisti specializzati per la rimozione di contenuti lesivi presenti sul web.

MANAGER [presente **SOLO stand alone**]

Sono oggetto di rimborso le spese sostenute:

1. per il compenso di un team di professionisti specializzati per il ripristino dell'immagine mediatica;
2. per il compenso di un team di professionisti specializzati per la rimozione di contenuti lesivi presenti sul web.

I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere l'*indennizzo* sono indicati nelle sezioni "**Soggetti e casi assicurati**", "**Cosa fare in caso di sinistro**" ed "**Esclusioni e limitazioni**".



SOGGETTI E CASI ASSICURATI – Sezione perdite pecuniarie [SE PRESENTI PERDITE PECUNIARIE]

Art. 4 Chi è assicurato

Ai sensi del presente contratto, per la sezione Perdite Pecuniarie, sono considerati Assicurati:

IN MOBILITÀ [in aggiunta facoltativa, se presente almeno **ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE, ORGANI APICALI, MANAGER, IN CONFORMITÀ, IN CONTINUITÀ o EVENTI NATURALI**, con opzioni di massimale fino a € 50.000,00]

- il *contraente*, nella persona del legale rappresentante;
- i titolari delle patenti di guida dei conducenti autorizzati dei veicoli assicurati.

Si precisa che beneficiaria delle prestazioni indicate al successivo Art. 5 ("**In quali casi è previsto il rimborso**") è unicamente il *contraente*, per il pregiudizio economico subito in conseguenza di provvedimenti che riguardino le patenti di guida intestate ai soggetti indicati in *Polizza*, operanti presso di esso e per i quali la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui tali soggetti risultino adibiti. In occasione di ogni denuncia di *sinistro*, il *contraente* deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio opera presso di esso e che

svolga un'attività per la quale risulti strettamente funzionale la guida di veicoli. [SOLO PER PERSONA GIURIDICA CON DIARIA]

IN CONTINUITÀ [in aggiunta facoltativa, se presente almeno **ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE**]

- il *contraente*, nella persona del legale rappresentante.

EVENTI NATURALI [presente stand alone, oppure, in aggiunta facoltativa, se presente almeno **ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE**]

- il *contraente*, nelle persone del legale rappresentante.

ORGANI APICALI [presente **SOLO stand alone**]

Ai sensi del presente contratto, per la sezione Perdite Pecuniarie, sono considerati *Assicurati*, nello svolgimento delle loro attività istituzionali per conto del *contraente*:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale.

MANAGER [presente **SOLO stand alone**]

Ai sensi del presente contratto, per la sezione Perdite Pecuniarie, sono considerati *Assicurati*, nello svolgimento delle loro attività e delle mansioni attribuite dal *contraente*:

- i dipendenti del *contraente* con livello di dirigente (o altro livello equipollente a norma del contratto collettivo nazionale di settore);
- i dipendenti del *contraente* con livello di quadro (o altro livello equipollente a norma del contratto collettivo nazionale di settore).

Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso

Il rimborso degli oneri previsti nel precedente Art. 3 (“*Quali spese vengono rimborsate*”) è prestato esclusivamente in relazione alle seguenti fattispecie:

IN MOBILITÀ [in aggiunta facoltativa, se presente almeno **ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE, ORGANI APICALI, MANAGER, IN CONFORMITÀ, IN CONTINUITÀ o EVENTI NATURALI**, con opzioni di massimale fino a € 50.000,00]

1. **Indennità autoscuola per decurtazione punti:**

il rimborso delle spese sostenute, fino al limite massimo di € 1.000,00 (mille//00) per *sinistro* (€ 4.000,00 (quattromila//00) per i Certificati di Qualificazione del Conducente), per la partecipazione ad un corso presso un'autoscuola o altro ente autorizzato al fine di ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in *Polizza*. La garanzia opera solo nel caso in cui l'*Assicurato* dimostri di essere stato titolare, al momento della stipula della presente *Polizza* o in un momento successivo, purché precedente al momento in cui è stata commessa la violazione, di una patente con almeno 10 punti, e quando la violazione al Codice della Strada sanzionata dall'autorità preposta e commessa durante il periodo di validità della presente *Polizza*, comporti la decurtazione di almeno 4 punti.

2. **Indennità azzeramento punteggio:**

il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso presso un'autoscuola o altro Ente autorizzato al fine di sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente nel caso in cui, per effetto di un'unica violazione al Codice della Strada sanzionata dall'autorità preposta e commessa durante il periodo di validità della presente *Polizza*, l'*Assicurato* subisca la perdita integrale dei punti. La garanzia opera fino al limite massimo di € 1.000,00 (mille//00) (€ 4.000,00 (quattromila//00) per i Certificati di Qualificazione del Conducente) e solo nel caso in cui l'*Assicurato* dimostri di essere stato titolare, al momento della stipula della presente *Polizza* o in un momento successivo, purché precedente al momento in cui è stata commessa la violazione, di una patente con almeno 10 punti.

3. **Traino:**

il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del veicolo assicurato dal luogo dell'*incidente stradale* o dal luogo dell'*avaria* fino all'officina di riparazione più vicina, entro la distanza di 100 km. La presente garanzia opera con il limite di € 350,00 (trecentocinquanta//00) per *sinistro* in caso di *incidente stradale* e di € 200,00 (duecento//00) per *sinistro* in caso di *avaria*.

4. **Diaria giornaliera per sospensione illegittima della patente di guida:**

Una *diaria* giornaliera per la durata massima indicata in *Polizza*, in caso di provvedimento di sospensione della patente di guida, adottato in seguito ad *incidente stradale*. L'indennità è dovuta per l'intera durata del provvedimento di sospensione della patente di guida, esclusi il giorno del ritiro e quello di restituzione della patente di guida, e comunque non oltre il numero massimo di giorni ed entro il limite di rimborso previsti dalla presente *Polizza*. In qualsiasi caso di restituzione anticipata della patente di guida, ai fini del calcolo della *diaria* saranno considerati i giorni di effettiva sospensione. La garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il provvedimento di sospensione della patente di guida venga annullato a seguito di ricorso presentato dall'*Assicurato*. [PER DITTA INDIVIDUALE, SE PRESENTE IN MOBILITÀ]

Diaria giornaliera:

una *diaria* giornaliera in caso di provvedimento di sospensione della patente di guida, per la durata massima indicata in *Polizza*, a seguito di violazioni di norme contenute nel Codice della Strada. L'indennità è dovuta per l'intera durata del provvedimento di sospensione della patente di guida, esclusi il giorno del ritiro e quello di restituzione della patente di guida, e comunque non oltre il numero massimo di giorni ed entro il limite di rimborso previsti dalla presente *Polizza*. In qualsiasi caso di restituzione anticipata della patente di guida, ai fini del calcolo della *diaria* saranno

considerati i giorni di effettiva sospensione. [PER PERSONA GIURIDICA, in aggiunta facoltativa, se presente *IN MOBILITÀ*, mai con *ORGANI APICALI* e *MANAGER*]

IN CONTINUITÀ [in aggiunta facoltativa, se presente almeno **ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE**, con massimale fino a € 40.000,00]

Reputazione impresa

La *Società* si obbliga ad indennizzare l'*Assicurato* dalle spese sostenute per il compenso di un team di professionisti specializzati nel settore, per il ripristino dell'immagine mediatica. **La presente garanzia opera qualora l'Assicurato sia coinvolto, quale indagato o imputato, in un procedimento penale per un reato colposo o contravvenzionale, da cui derivi una oggettiva e documentabile crisi reputazionale, a condizione che tale procedimento penale sia stato precedentemente denunciato secondo quanto previsto nella Sezione tutela legale e lo stesso risulti in copertura ai sensi della medesima sezione.**

Qualora l'*Assicurato* avesse la necessità, può chiedere alla *Società* di indicare il nominativo del professionista al quale affidare l'attività di ripristino della reputazione.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Società l'intenzione di attivare la presente garanzia, allegando la documentazione da cui emerge la crisi reputazionale. Ricorrendone le condizioni, la Società provvederà ad aprire un nuovo sinistro e rimborsare le spese sostenute per il compenso di un team di professionisti specializzati.

La garanzia è operante entro il limite di € 5.000,00 (cinquemila/00) per *sinistro* e per 1 caso per anno assicurativo.

Diritto all'oblio rafforzato

La *Società* si obbliga ad indennizzare l'*Assicurato* dalle spese sostenute per il compenso di un team di professionisti specializzati nel settore per la rimozione di contenuti lesivi presenti sul web. **La presente garanzia opera qualora l'Assicurato sia coinvolto, quale indagato o imputato, in un procedimento penale per un reato da cui derivino oggettivi e documentati contenuti lesivi sul web. La garanzia opera a condizione che tale procedimento penale:**

- sia stato precedentemente denunciato secondo quanto previsto nella Sezione tutela legale, risulti in copertura ai sensi della medesima sezione e
- si concluda con un provvedimento giudiziario a seguito del quale è previsto l'esercizio del diritto all'*oblio rafforzato*.

Al termine del procedimento penale di cui sopra, l'*Assicurato* dovrà comunicare alla *Società* l'intenzione di attivare la presente garanzia, allegando la documentazione da cui emerge la presenza sul web di contenuti lesivi. Ricorrendone le condizioni, la *Società* provvederà ad aprire un nuovo *sinistro* e rimborsare le spese sostenute per il compenso di un team di professionisti specializzati. La garanzia è operante entro il limite di € 2.000,00 (duemila/00) per *sinistro* e per 1 caso per anno assicurativo.

Business Interruption

La *Società* si obbliga a indennizzare l'*Assicurato* in caso di **oggettivo e documentabile blocco totale dell'attività dovuto a:**

1. **interruzione della fornitura elettrica per più di 6 ore lavorative per cause indipendenti da condotte poste in essere dall'Assicurato. La presente prestazione prevede l'erogazione di un rimborso corrisposto secondo i seguenti parametri:**

FASCE DI FATTURATO	Indennizzo base dalle 6 ore di interruzione	Indennizzo aggiuntivo oltre le 6 ore di interruzione, ogni 4 ore	Indennizzo massimo erogabile
Fatturato fino a 3 Mln	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 4.000,00
Fatturato tra 3 e 10 Mln	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 9.000,00
Fatturato fino a 25 Mln	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 20.000,00
Oltre 25 Mln	€ 8.000,00	€ 3.000,00	€ 26.000,00

L'*Assicurato* dovrà produrre idonea documentazione che attesti:

- a. il blocco totale dell'attività aziendale e la relativa durata;
- b. la causa dell'interruzione di energia elettrica e la relativa durata.

2. **infortunio o malattia con durata superiore a 45 giorni di uno dei seguenti soggetti:**

- legale rappresentante o titolare;
- dipendente con livello di dirigente (o altro livello equipollente a norma del contratto collettivo nazionale di settore).

La presente garanzia prevede l'erogazione di un *indennizzo* per *sinistro*, corrisposto per un massimo di 10 mesi, e comunque non oltre il blocco dell'attività, secondo i seguenti importi:

FASCE DI FATTURATO	Indennizzo mensile	Indennizzo massimo erogabile
Fatturato fino a 3 Mln	€ 1.000,00	€ 10.000,00
Fatturato tra 3 e 10 Mln	€ 2.000,00	€ 20.000,00
Fatturato fino a 25 Mln	€ 3.000,00	€ 30.000,00
Oltre 25 Mln	€ 4.000,00	€ 40.000,00

L'*Assicurato* dovrà produrre idonea documentazione che attesti:

- a. il blocco totale dell'attività d'impresa e la relativa durata;
 - b. l'*infortunio* o la *malattia* che abbia determinato il blocco totale dell'attività d'impresa.
3. incendio di beni aziendali, non riconducibile a condotte dolose. La presente prestazione prevede l'erogazione di un *indennizzo per sinistro* corrisposto per un massimo di 10 mesi e comunque non oltre il periodo di blocco dell'attività, secondo i seguenti importi:

FASCE DI FATTURATO	Indennizzo mensile	Indennizzo massimo erogabile
Fatturato fino a 3 Mln	€ 1.000,00	€ 10.000,00
Fatturato tra 3 e 10 Mln	€ 2.000,00	€ 20.000,00
Fatturato fino a 25 Mln	€ 3.000,00	€ 30.000,00
Oltre 25 Mln	€ 4.000,00	€ 40.000,00

L'*Assicurato* dovrà produrre idonea documentazione che attesti:

- a. il blocco totale dell'attività aziendale e la relativa durata;
- b. l'incendio non doloso di beni aziendali.

EVENTI NATURALI [presente stand alone, oppure, in aggiunta facoltativa, se presente almeno **ATTIVITÀ D'IMPRESA PENALE**, con massimale fino a € 40.000,00]

Business Interruption

La *Società* si obbliga a indennizzare l'*Assicurato* in caso di **oggettivo e documentabile blocco totale dell'attività dovuto a:**

1. **interruzione della fornitura elettrica per più di 6 ore lavorative, per cause indipendenti da condotte poste in essere dall'*Assicurato*. La presente prestazione prevede l'erogazione di un rimborso corrisposto secondo i seguenti parametri:**

FASCE DI FATTURATO	Indennizzo base dalle 6 ore di interruzione	Indennizzo aggiuntivo oltre le 6 ore di interruzione, ogni 4 ore	Indennizzo massimo erogabile
Fatturato fino a 3 Mln	€ 4.000,00	€ 500,00	€ 7.000,00
Fatturato tra 3 e 10 Mln	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 11.000,00
Fatturato fino a 25 Mln	€ 7.000,00	€ 2.500,00	€ 22.000,00
Oltre 25 Mln	€ 10.000,00	€ 3.000,00	€ 28.000,00

L'*Assicurato* dovrà produrre idonea documentazione che attesti:

- a. il blocco totale dell'attività aziendale e la relativa durata;
- b. la causa dell'interruzione di energia elettrica e la relativa durata.

2. ***infortunio* o *malattia* con durata superiore a 45 giorni di uno dei seguenti soggetti:**
 - legale rappresentante o titolare;
 - dipendente con livello di dirigente (o altro livello equipollente a norma del contratto collettivo nazionale di settore).

La presente garanzia prevede l'erogazione di un *indennizzo per sinistro*, corrisposto per un massimo di 10 mesi, e comunque non oltre il blocco dell'attività, secondo i seguenti importi:

FASCE DI FATTURATO	Indennizzo mensile	Indennizzo massimo erogabile
Fatturato fino a 3 Mln	€ 1.000,00	€ 10.000,00
Fatturato tra 3 e 10 Mln	€ 2.000,00	€ 20.000,00
Fatturato fino a 25 Mln	€ 3.000,00	€ 30.000,00
Oltre 25 Mln	€ 4.000,00	€ 40.000,00

L'*Assicurato* dovrà produrre idonea documentazione che attesti:

- a. il blocco totale dell'attività d'impresa e la relativa durata;
- b. l'*infortunio* o la *malattia* che abbia determinato il blocco totale dell'attività d'impresa.

3. incendio di beni aziendali, non riconducibile a condotte dolose. La presente prestazione prevede l'erogazione di un *indennizzo per sinistro* corrisposto per un massimo di 10 mesi e comunque non oltre il periodo di blocco dell'attività, secondo i seguenti importi:

FASCE DI FATTURATO	Indennizzo mensile	Indennizzo massimo erogabile
Fatturato fino a 3 Mln	€ 1.000,00	€ 10.000,00
Fatturato tra 3 e 10 Mln	€ 2.000,00	€ 20.000,00
Fatturato fino a 25 Mln	€ 3.000,00	€ 30.000,00
Oltre 25 Mln	€ 4.000,00	€ 40.000,00

L'Assicurato dovrà produrre idonea documentazione che attesti:

- a. il blocco totale dell'attività aziendale e la relativa durata;
- b. l'incendio non doloso di beni aziendali.

ORGANI APICALI E MANAGER [presente SOLO stand alone]

Reputazione impresa

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dalle spese sostenute per il compenso di un team di professionisti specializzati nel settore, per il ripristino dell'immagine mediatica. La presente garanzia opera qualora l'Assicurato sia coinvolto, quale indagato o imputato, in un procedimento penale per un reato colposo o contravvenzionale, da cui derivi una oggettiva e documentabile crisi reputazionale, a condizione che tale procedimento penale sia stato precedentemente denunciato secondo quanto previsto nella Sezione tutela legale e lo stesso risulti in copertura ai sensi della medesima sezione.

Qualora l'Assicurato avesse la necessità, può chiedere alla Società di indicare il nominativo del professionista al quale affidare l'attività di ripristino della reputazione. L'Assicurato dovrà comunicare alla Società l'intenzione di attivare la presente garanzia, allegando la documentazione da cui emerge la crisi reputazionale. Ricorrendone le condizioni, la Società provvederà ad aprire un nuovo sinistro e rimborsare le spese sostenute per il compenso di un team di professionisti specializzati.

La garanzia è operante entro il limite di € 5.000,00 (cinquemila//00) per sinistro e per 1 caso per anno assicurativo.

Diritto all'oblio rafforzato

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dalle spese sostenute per il compenso di un team di professionisti specializzati nel settore, per la rimozione di contenuti lesivi presenti sul web. La presente garanzia opera qualora l'Assicurato sia coinvolto, quale indagato o imputato, in un procedimento penale per un reato da cui derivino oggettivi e documentati contenuti lesivi sul web. La garanzia opera a condizione che tale procedimento penale:

- sia stato precedentemente denunciato secondo quanto previsto nella Sezione tutela legale, risulti in copertura ai sensi della medesima sezione e
- si concluda con un provvedimento giudiziario a seguito del quale è previsto l'esercizio del diritto all'oblio rafforzato.

Al termine del procedimento penale di cui sopra, l'Assicurato dovrà comunicare alla Società l'intenzione di attivare la presente garanzia, allegando la documentazione da cui emerge la presenza sul web di contenuti lesivi. Ricorrendone le condizioni, la Società provvederà ad aprire un nuovo sinistro e rimborsare le spese sostenute per il compenso di un team di professionisti specializzati.

La garanzia è operante entro il limite di € 2.000,00 (duemila//00) per sinistro e per 1 caso per anno assicurativo.



ESCLUSIONI E LIMITI – Sezione perdite pecuniarie [SE PRESENTE, in tutto o in parte in base all'acquisto dei moduli]

Art. 6 Massimali

In relazione ad ogni sinistro, è previsto il rimborso delle spese indicate all'Art. 3 ("Quali spese vengono rimborsate"), fino all'importo del massimale indicato in Polizza, dedotte eventuali franchigie.

Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto

L'assicurazione non è prestata:

- per eventi derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- quando il veicolo non risulta assicurato con la polizza obbligatoria di Responsabilità Civile Auto;
- quando il veicolo è utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- qualora l'Assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di incidente stradale, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando all'Assicurato venga contestata la violazione dell'art. 142 comma 9bis del Codice della Strada;
- quando all'Assicurato venga contestata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada, nella parte in cui rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto influenza dell'alcool;
- contro la Società.

I casi di esclusione sopra riportati operano anche nel caso in cui l'Assicurato venga sanzionato da un'Autorità di uno Stato estero per la violazione di norme previste dall'Ordinamento di detto Stato, aventi analogo contenuto.

[Se acquistata la garanzia DIARIA] si precisa inoltre che le garanzie previste all'Art. 5 ("In quali casi è previsto il rimborso") operano con le seguenti limitazioni:

- nel caso in cui il provvedimento riguardi Assicurati titolari di Patente categoria B, rilasciata meno di tre anni prima della data in cui risulta commessa la violazione al Codice della Strada, la diaria e le indennità ivi previste sono ridotte del 50%;
- qualora l'Assicurato abbia subito provvedimenti analoghi nei tre anni precedenti la data in cui risulta commessa la violazione, la diaria e le indennità ivi previste sono ridotte del 50%.

In tali casi, tuttavia, qualora il *contraente* abbia dichiarato, prima della stipula della presente *Polizza* nell'ambito del questionario precedente l'assunzione del rischio da parte della *Società*, di non essere a conoscenza di provvedimenti di ritiro o sospensione o revoca del Documento di guida degli *Assicurati* comminati nei cinque anni precedenti la stipula della presente *Polizza*, la garanzia non opera;

- nel caso in cui il provvedimento venga adottato da un'autorità di uno Stato estero per la violazione di norme previste dall'ordinamento di detto Stato aventi analogo contenuto, la *diaria* prevista è ridotta del 50%;
- nel caso in cui la patente di guida venga sospesa o ritirata a seguito della violazione dell'art. 142 o dell'art 186 del Codice della Strada, la *diaria* di cui al precedente Art. 5 ("In quali casi è previsto il rimborso") sarà ridotta del 50%.

[Se acquistata la garanzia *EVENTI NATURALI* o *SOSTEGNO IMPRESA*] si precisa inoltre l'*assicurazione* non è prestata:

- per i casi di interruzione della corrente dovuta a tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- in caso di esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- in caso di ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente dall'*Assicurato*, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il *sinistro*;
- in caso di alluvione, inondazione, esondazione (la presente esclusione non è operante in caso di garanzia *EVENTI NATURALI*);
- nel caso in cui l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
- in caso di funzionamento improprio, esperimenti, prove e collaudi che provochino sovraccarico o malfunzionamento dell'impianto assicurato.

Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia

Il presente contratto opera per *sinistri* che iniziano durante il periodo di validità della *Polizza* e sono conseguenti ad eventi verificatisi durante il periodo di validità della *Polizza* stessa.

Art. 9 Dove vale l'assicurazione

Il presente contratto opera per *sinistri* verificatisi in Italia.

Qualora presente *IN MOBILITÀ*, il presente contratto opera anche per *sinistri* originati da eventi verificatisi in Europa. Sono comunque esclusi i *sinistri* relativi ad eventi verificatisi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – Per sezione tutela legale e perdite pecuniarie

Art. 10 Denuncia del sinistro

L'*Assicurato* deve denunciare il *sinistro* all'intermediario cui è assegnata la *Polizza* o direttamente alla *Società* non appena esso si verifica o nel momento in cui ne viene a conoscenza. La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto in base a quanto disposto dall'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere accompagnata da tutti gli elementi utili alla gestione del *sinistro* di cui l'*Assicurato* è in possesso. In particolare, l'*Assicurato* deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il *sinistro*, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del *sinistro*. L'*Assicurato* deve altresì trasmettere tutti gli atti o documenti richiesti dalla *Società*, inclusi quelli ricevuti successivamente alla denuncia.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'*Assicurato*, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro - Sezione tutela legale

Ricevuta la denuncia di *sinistro*, Tutela Legale si impegna, ove possibile, ad effettuare ogni utile tentativo di risoluzione amichevole della controversia, ovvero a confermare direttamente l'incarico al legale scelto dal cliente per la *fase stragiudiziale*.

L'*Assicurato* non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della *Società*.

Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale - Sezione tutela legale

Qualora la controversia non venga risolta amichevolmente nella fase *stragiudiziale*, l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia per la trattazione del *sinistro* nella fase giudiziale.

12.a Scelta libera del legale

La scelta deve essere effettuata tra i legali che esercitano la professione nel distretto della Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente secondo la normativa vigente. Se l'*Assicurato* risiede in un Comune che appartiene ad un altro distretto di Corte d'Appello, può scegliere un legale in questo distretto e, in tal caso, la *Società* rimborserà anche le eventuali spese sostenute per un *legale domiciliatario*.

Questa procedura si applica anche ai seguenti casi:

- quando esiste un possibile conflitto di interessi fra la *Società* e l'*Assicurato*;

- ai *sinistri* aventi ad oggetto una controversia che per sua natura escluda la possibilità di una risoluzione amichevole;
- ai procedimenti penali.

La *Società* conferma al legale, a norma del presente contratto, l'incarico professionale in tal modo conferito dall'*Assicurato*.

12b - Legale indicato dalla Compagnia

Se l'*Assicurato* decide di non avvalersi del diritto di scegliere liberamente il legale può chiedere alla *Società* di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. **L'*Assicurato* deve conferire in ogni caso il mandato e la procura al legale designato mettendo altresì a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla trattazione del caso.**

È escluso il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali che siano stati incaricati dagli *Assicurati* senza il preventivo benestare della *Società*.

Anche nella fase giudiziale, l'*Assicurato* non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o *transazioni*, senza aver acquisito il preventivo benestare della *Società*.

Art. 13 Incarico ad altri professionisti - Sezione tutela legale

Qualora si renda necessario (anche nella fase *stragiudiziale*) l'intervento di periti e consulenti di parte a tutela dei diritti degli *Assicurati*, la *Società* deve essere informata e rilasciare il preventivo benestare all'incarico.

Art. 14 Rimborso delle spese - Sezione tutela legale

Le spese sostenute dagli *Assicurati* sono rimborsate dalla *Società* (nei limiti del *massimale* previsto in *Polizza* e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della controversia, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla *controparte*. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle.

Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l'*Assicurato* abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della *Società*.

La *Società* rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale e di un solo perito/consulente per area di competenza.

Art. 15 Revoca e rinuncia del legale - Sezione tutela legale

Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio, l'*Assicurato* decida di revocare l'incarico ad un legale e di conferirlo ad un altro, potrà ottenere dalla *Società* il rimborso delle spese relative agli onorari di un solo professionista. In tal caso, l'*Assicurato* dovrà indicare alla *Società* il nominativo del legale per il quale intende avvalersi della copertura assicurativa.

La normativa sopra indicata non si applica nei casi in cui il legale rinunci all'incarico. In tale ipotesi la *Società* rimborserà le spese relative ad entrambi i professionisti. **Tuttavia, se la rinuncia da parte del legale è motivata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite, verranno rimborsati esclusivamente gli onorari del legale che ha rinunciato all'incarico.**

Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società – Arbitrato

In caso di disaccordo fra l'*Assicurato* e la *Società* in merito all'interpretazione del contratto e/o alla gestione del *sinistro*, le *Parti* possono, di comune accordo, decidere di affidare la risoluzione della controversia a un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle *Parti* stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro decide secondo equità.

Le spese arbitrali saranno suddivise equamente tra l'*Assicurato* e la *Società*, salvo diverso accordo tra le *Parti*.

Art. 17 Termine del rimborso

La *Società* si impegna a corrispondere l'*indennizzo* all'*Assicurato* entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del *sinistro*.

Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico - Sezione tutela legale

Si considerano a tutti gli effetti come unico *sinistro*:

- le controversie promosse da o contro una o più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse o originate da fatti collegati e/o tra loro connessi;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente *Polizza* dovute al medesimo fatto o che siano oggetto del medesimo procedimento;
- le imputazioni penali per *reato continuato*.

Nei casi di cui ai punti a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, fermo restando che il *massimale* è unico e viene utilizzato fino a concorrenza del limite complessivo previsto dalla *Polizza*.



NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO

Art. 19 Pagamento dell'assicurazione

Il *contraente* ha l'obbligo di pagare il *premio* previsto dal presente contratto.

Se il *contraente* non paga il *premio* o la prima rata di *premio* stabilita dal contratto, l'*assicurazione* resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il pagamento sarà effettuato.

Nel caso in cui il *contraente* non paghi i premi successivi al primo entro le scadenze previste, la copertura resterà sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento.

Art. 20 Regolazione del premio

Le variazioni del rischio intervenute nel corso del periodo assicurativo devono essere comunicate dall'Assicurato entro la prima scadenza utile e la Società provvederà a formalizzare tali variazioni, aggiornando il premio per il successivo periodo annuale. La mancata comunicazione delle variazioni entro la scadenza del periodo assicurativo può comportare limitazioni di copertura per la parte di rischio non coperto dal premio pagato.

Art. 21 Altre assicurazioni

Il contraente o l'Assicurato devono informare per iscritto la Società riguardo l'esistenza o la stipulazione successiva di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 22 Rinnovo tacito

Se nessuna delle Parti invia una disdetta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione con durata superiore o uguale a un anno sarà automaticamente prorogata per un altro anno, e così via successivamente.

I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a rinnovo automatico. [SE OPZIONATO RINNOVO TACITO]

L'assicurazione ha la durata indicata in Polizza, decorrente dalla data di stipula del contratto. La Polizza non si rinnova tacitamente e non è soggetta a proroga automatica. Alla scadenza pattuita, l'assicurazione cesserà automaticamente e non è richiesta alcuna disdetta delle Parti. Qualsiasi eventuale rinnovo o stipula di una nuova polizza dovrà essere concordato esplicitamente per iscritto tra le Parti, prima della data di scadenza.

[SE OPZIONATO SENZA TACITO RINNOVO]

Art. 23 Recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non ancora trascorso al netto dell'imposta.

In caso di contratto distribuito a distanza, il contraente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal pagamento del premio mediante:

- PEC all'indirizzo direzione@pec.tutelalegalespa484.it
- lettera raccomandata a/r da inviare alla direzione della Compagnia con indicazione del numero del contratto, copia del proprio documento di identità e l'IBAN per il rimborso del premio.

Se il contraente esercita il diritto di ripensamento il contratto non produce alcun effetto e la Compagnia restituisce il premio versato, al netto delle imposte di legge, entro 14 giorni da quando ha ricevuto i documenti e le informazioni richieste.

In caso di denuncia di sinistro entro 14 giorni dal pagamento del premio, il contraente non può esercitare il diritto di ripensamento.

Art. 24 Risoluzione anticipata

Il contratto si risolve di diritto qualora il contraente o l'Assicurato siano sottoposti a procedure concorsuali come il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria/speciale. La garanzia rimarrà valida solo per i sinistri già presi in carico dalla Società, e sarà prestata fino alla loro definizione.

Art. 25 Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile l'Assicurato ha un termine di 2 anni per esercitare i diritti derivanti dal contratto, a partire dal momento in cui si è verificato l'evento che dà origine a quel diritto (ad esempio, il sinistro). Se non viene esercitato entro questo termine, il diritto si estingue, e non può più essere richiesto legalmente.

Art. 26 Indicizzazione ISTAT

Se il contraente ha scelto di indicizzare il premio e il massimale di Polizza sulla base dell'"indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" (FOI), pubblicato annualmente dall'ISTAT, si applicano i seguenti criteri:

- a. ogni anno solare, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, si adotta l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b. alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, sia in aumento che in diminuzione, rispetto all'indice inizialmente adottato, **il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;**
- c. l'adeguamento (aumento o riduzione) del premio e del massimale decorre dalla scadenza della rata annuale.

Se, a causa delle variazioni dell'indice, il premio e il massimale subiscono un incremento o una diminuzione superiore al 50% rispetto all'ultimo aggiornamento, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di rinunciare all'indicizzazione. In tal caso, il premio e il massimale rimarranno invariati, mantenendo i valori stabiliti alla scadenza della rata annuale precedente. [SE PRESENTE INDICIZZAZIONE]

Il presente contratto non prevede la possibilità per il contraente di indicizzare il premio e il massimale di Polizza sulla base dell'"indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" (FOI), pubblicato annualmente dall'ISTAT. [SE NON PRESENTE INDICIZZAZIONE]

Art. 27 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *contraente*.

Art. 28 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 29 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.